



COPIA

COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO: RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE E VALUTAZIONE BENI AL 01/01/2017. DEFINIZIONE DEL NUOVO PATRIMONIO NETTO E COSTITUZIONE DELLE RISERVE DI CAPITALE AL 01/01/2017.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **21,15** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

N°	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO
2	BARALE GIUSEPPE	SI	NO
3	CAMAGNA MATTEO	SI	NO
4	BELLAN PATRICK	SI	NO
5	SARESINI MARCO	SI	NO
6	DE LUCA DIANA	SI	NO
7	LOMANTO GIUSEPPE	NO	SI
8	PEREIRA MARIA JOSE'	SI	NO
9	TORRIANO MARCO	SI	NO
10	ASTORI DARIO	SI	NO
11	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO

Con l'intervento e l'opera della dr.ssa DI MARIA Maria Luisa - SEGRETARIO COMUNALE, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora GRIGNOLIO Armanda, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

E' presente in aula, senza diritto di voto, l'Assessore esterno, Sig. CARTURAN Luigi.

Interviene il Sindaco, che dà la parola all'Assessore esterno Carturan Luigi, il quale provvede ad illustrare il punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore esterno.

ATTESO:

Che a differenza degli esercizi precedenti, alla formazione del rendiconto 2017 e, in particolare, per la definizione dello stato patrimoniale, si è tenuto conto del principio contabile di cui all' Allegato 4/3 del D. lgs 118/2011, dando corso agli adempimenti previsti dal paragrafo 9.1, riguardanti "L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali"; Infatti, il D.Lgs. 118/2011, che ha introdotto per le P. A. tra cui gli Enti Locali il nuovo sistema contabile detto "armonizzato", all' art. 2 prevede per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Che nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

Che, tuttavia, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti potevano, a norma dell'art 232 del D. Lgs 267/2000, rinviare l'applicazione della contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017".

Che questo Comune si era avvalso di tale facoltà.

Che, pertanto, a decorrere dall'esercizio 2017, con riferimento alle singole fasi disciplinate dal citato paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/3, dalle risultanze del conto del patrimonio al 31.12.2016, si è provveduto alla riclassificazione delle singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale, e, delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31.12.2016, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale di cui al D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., con il relativo raccordo tra la vecchia e la nuova codificazione alla data del 1/1/2017 così come previsto dall'allegato 4/3.

CONSIDERATO che il più volte richiamato paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/3 prevede, altresì, che: "Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato

nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione.

L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale".

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e rinviare la conclusione della rivalutazione straordinaria che si concluderà comunque entro il 31.12.2018;

DATO ATTO che sono stati predisposti:

1. le tabelle dimostrativi dei saldi iniziali dello Stato Patrimoniale redatti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.,
2. lo schema di raffronto tra i saldi al 31.12.2016 e quelli riclassificati al 1° gennaio 2017 .
- 3 la tabella dimostrativa dello stato del Patrimonio Netto come di seguito indicato:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			1° Gennaio 2017
		A) PATRIMONIO NETTO	
I		Fondo di dotazione	404.931,72
II		Riserve	
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	
	b	<i>da capitale</i>	
	c	<i>da permessi di costruire</i>	
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.018.768,29
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	
III		Risultato economico dell'esercizio	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			2.423.700,01

VISTO l'art. 2 del D.Lgs. 118/2011 che prevede quanto segue: "Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che *sotto il profilo economico-patrimoniale*";

CONSIDERATO il dettato dell'art. 232 del D.Lgs. 267/00 che dispone "Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo

economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.” ed in particolare al comma 2 prevede “2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”;

RILEVATO che l'art. 11 comma 13 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che prevede che Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

VISTO inoltre il paragrafo 9.1 che disciplina “L'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” dell'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: “La prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta consiste nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispose una tabella che, per ciascuna delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto

di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell'ente, si ritiene opportuna l'approvazione da parte del Consiglio.”

Il valore di eventuali beni patrimoniali per i quali non è stato possibile completare il processo di valutazione nel primo stato patrimoniale di apertura, secondo la disciplina del presente principio, in quanto in corso di ricognizione o in attesa di perizia, può essere adeguato nel corso della gestione tramite scritture esclusive della contabilità economico-patrimoniale del tipo immobilizzazioni @ Fondo di dotazione.

L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio, deve in ogni caso concludersi entro il secondo esercizio dall'entrata in vigore della contabilità economico-patrimoniale”.

RITENUTO opportuno rinviare la conclusione della rivalutazione straordinaria che si concluderà comunque entro il 31.12.2018;

RICONOSCIUTA la propria competenza.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 11 giugno 2011 n. 118;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (M. Torriano, D. Astori, L. Graziotto), contrari n. 0, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare i saldi iniziali dello Stato Patrimoniale, dettagliati nei singoli conti del Piano dei Conti Economico Patrimoniale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., indicato nell'allegato 1 della presente deliberazione;

Di approvare lo schema di raffronto tra i saldi al 31.12.2016 e quelli riclassificati al 1° gennaio 2017 come rappresentati nell'allegato 2 della presente deliberazione;

Di approvare la suddivisione del Patrimonio Netto come di seguito indicato

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			1° Gennaio 2017
		A) PATRIMONIO NETTO	
I		Fondo di dotazione	404.931,72
II		Riserve	
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	
	b	<i>da capitale</i>	
	c	<i>da permessi di costruire</i>	
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.018.768,29
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	
III		Risultato economico dell'esercizio	
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.423.700,01

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione per dare attuazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

DELIBERA

di dichiarare con voti favorevoli 7, astenuti 3 (M. Torriano, D. Astori, L. Graziotto), contrari 0, il presente atto immediatamente eseguibile per dare attuazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **"RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE E VALUTAZIONE BENI AL 01/01/2017. DEFINIZIONE DEL NUOVO PATRIMONIO NETTO E COSTITUZIONE DELLE RISERVE DI CAPITALE AL 01/01/2017."**, in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, lì 21/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

COMUNE DI BALZOLA
Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **"RICLASSIFICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE CHIUSO IL 31/12/2016. APPROVAZIONE SALDI INIZIALI DELLO STATO PATRIMONIALE E VALUTAZIONE BENI AL 01/01/2017. DEFINIZIONE DEL NUOVO PATRIMONIO NETTO E COSTITUZIONE DELLE RISERVE DI CAPITALE AL 01/01/2017."**, in ordine alla regolarità contabile.

Balzola, lì 21/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI MARIA Dr.ssa Maria Luisa

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRIGNOLIO Armanda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Lì 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 .

Lì, 11/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa DI MARIA Maria Luisa